

Concordato preventivo - approvazione – omologazione

Creditore dissenziente - Formale opposizione all'omologa - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19810 del 17/07/2025 (Rv. 675918 - 01) Il creditore dissenziente rispetto alla proposta di concordato preventivo deve opporsi formalmente all'omologa, costituendosi in giudizio e depositando una memoria, sicché, in caso contrario, egli non assume la qualità di parte in senso formale ed il tribunale, in mancanza di altre opposizioni ritualmente proposte, dopo aver verificato la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 180, comma 3, l.fall.